



Comune di Sondrio

POLIZIA LOCALE

Registro Ordinanze N. 187

Sondrio, li 31/07/2023

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI IMPOSIZIONE AI PRIVATI PROPRIETARI DI TERRENI ADIACENTI ALLA LINEA FERROVIARIA DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TAGLIO E POTATURA DI RAMI E ALBERATURE ED ALTRI ADEMPIMENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA DEI TRASPORTI FERROVIARI

IL SINDACO

VISTA la nota di Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta al protocollo n. 25842 del 24.07.2023, con la quale viene richiesto al Sindaco di Sondrio di provvedere all'adozione di un'ordinanza finalizzata a garantire la sicurezza dei trasporti ferroviari ed altresì a mitigare il pericolo di incendi in terreni adiacenti alla linea ferroviaria, in ossequio alle previsioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80;

PRESO ATTO che la citata nota trae spunto dall'accertamento di situazioni di grave pregiudizio, reale e potenziale, derivante alla sicurezza della circolazione ferroviaria e cagionato dalla presenza, in aree prospicienti la linea ferroviaria, di terreni coltivati o boschivi, sotto il duplice profilo del rischio di incendio di covoni, erbe secche od altri materiali combustibili e dell'interferenza che alberature e rami prominenti potrebbero determinare sulle rete ferroviaria, con relativo rischio per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

PRESO ATTO delle prescrizioni di cui ai citati artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 che così testualmente recitano: art. 52. Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori

compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36. Art. 55. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

PRESO ATTO che la situazione in atto, come confermato da RFI, determina l'integrazione di condizioni di potenziale pregiudizio per la sicurezza dei trasporti ferroviari e per incolumità delle persone tali da determinare il legittimo ricorso alla potestà ordinatoria sindacale finalizzata alla salvaguardia della sicurezza pubblica e della integrità ed incolumità delle persone;

RITENUTO dunque necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, ordinare l'adozione delle misure indispensabili a garantire la piena sicurezza delle persone con conseguente superamento del rischio contingente di produzione di eventi di pericolo e danno;

VISTO l'art. 54 del d. lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Ai proprietari di terreni confinanti con la linea ferroviaria, su tutto il suo sviluppo all'interno dei confini del territorio del comune di Sondrio, è fatto obbligo di:

- 1) **provvedere a tenere sgombri i terreni, per una distanza pari a 20 mt. dal confine ferroviario, da covoni, sterpaglie, residui vegetali e ogni altra sostanza combustibile**
- 2) **provvedere a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 mt. che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da residui vegetali secchi ed ogni altro elemento infiammabile;**
- 3) **provvedere alla potatura di rami ed al taglio di alberi che, in caso di caduta, potrebbero interferire con la linea ferroviaria e determinare rischio per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario**

Le opere di cui sopra andranno effettuate nel termine perentorio di 30 gg. dalla pubblicazione del presente provvedimento. L'Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune di Sondrio e trasmessa alla Direzione Territoriale Produzione Milano di RFI che adotterà le misure finalizzate a conferire al provvedimento la massima pubblicità e diffusione.

Le violazioni e le omissioni alle prescrizioni della presente Ordinanza comporteranno l'applicazione nei confronti degli autori della sanzione amministrativa pecuniaria pari a **€ 500,00 (cinquecento/00)**, ai sensi della Deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 22.08.08, senza pregiudizio degli eventuali profili penali.

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, **entro 60 (sessanta) giorni**, ai sensi della legge n. 1034/1971, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Sondrio;

- b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio ed il suo Comandante pro-tempore (tel. 0342-526221.; fax 0342-526211);
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Sondrio, Piazza Campello n. 1, dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.30.

IL SINDACO

Ing Marco Scaramellini

(firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)